



COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ROASIO, CARESANABLOT, LOZZOLO, SOSTEGNO E SALI VERCELLESE

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta si è svolta altresì in modalità videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite come da regolamento approvato con deliberazione C.C. nr. 16 del 14 aprile 2022.

Fatto l'appello nominale risultano presenti nella Sala Consiliare del Comune di Sostegno o in modalità di videoconferenza tramite piattaforma "Google Meet" i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco	Sì
2. BOCCA Marco - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. GUALA Enrico - Consigliere	Sì
4. FASANINO Leonardo - Consigliere	Sì
5. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere	Sì
6. PULINAS Fulvio - Consigliere	Sì
7. FASANINO Virginia - Consigliere	Sì
8. PILATI Giulio - Consigliere	Sì
9. VIGNA Danila - Consigliere	No
10. FERRARIS POTINO Leonardo - Consigliere	Sì
11. RABOZZI Giovanni - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra SPEZZI Dott.ssa Letizia Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Sostegno attualmente è vacante nella rispettiva classe di appartenenza e retto dal Segretario Comunale dott.ssa Letizia Antonella Spezzi;

Valutato che, la vigente normativa in subjecta materia prevede che più comuni possano valutare l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare e che, tale scelta, risulta essere rimessa alla volontà dei predetti Enti.

Ritenuto quindi che è intenzione degli Enti sopramenzionati addivenire al fenomeno del convenzionamento per il servizio di Segreteria nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa dei Comuni interessati.

Considerato che nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione:

- è` intendimento di Questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria;
- i Comuni sopramenzionati hanno manifestato la volontà di convenzionarsi tra di loro per le predette finalità e per i motivi espressi ut supra raggiungendo intese in tal senso.
- gli stessi hanno manifestato la volontà di impegnarsi sin da ora , al fine di realizzare gli interventi e gli obiettivi in materia PNRR , dar vita e continuità alla sede di Segreteria unificata avvalendosi della possibilità prevista dal Decreto 29 Aprile 2022 , D.L. Omnibus e ss.mm.ii attraverso cui è possibile attribuire ai segretari di fascia C la titolarità in sedi comprese tra i 3.001 e 5.000 abitanti per un periodo massimo di 24 mesi dietro attribuzione di un maggior trattamento economico ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, che ha ad oggetto modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione riguardanti le convenzioni di segreteria comunale, disponendo che:

- le convenzioni stipulate a decorrere dall'1.12.2020 devono essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i Comuni aderenti al patto;
- la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere effettuata dal rappresentante dell'Ente avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, dal Sindaco del Comune avente la popolazione maggiore: tale ente assumerà la qualifica di capofila della convenzione;
- ad una medesima convenzione possono partecipare, al massimo, cinque enti;

Preso atto che, anche ai fini del classamento in classe III della Sede di segreteria convenzionata "in deroga" è necessario restare nel tetto complessivo dei 5.000 abitanti;

Verificato che, come da prospetto subindicato, il rispetto di tale vincolo in quanto alla data del 31.12.2024 il cumulo degli abitanti tra gli Enti non supera il tetto dei 5.000 abitanti:

- il Comune di Roasio (VC) appartiene alla Classe III, con una popolazione di 2.228
- il Comune di Caresanablot (VC) appartiene alla Classe IV con una popolazione di 1083
- il Comune di Lozzolo (VC) appartiene alla Classe IV con una popolazione di 762
- il Comune di Sostegno (BI) appartiene alla Classe IV con una popolazione di 733
- il Comune di Sali Vercellese (VC) appartiene alla Classe IV con una popolazione di 94

Vista la bozza di convenzione appositamente predisposta per la costituzione dell'Ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Roasio – Caresanablot – Lozzolo – Sostegno – Sali Vercellese, che consta di n. 11 articoli;

Considerato che:

- nel rispetto normativa vigente la bozza di convenzione individua il Comune di Roasio, come Capo Convenzione, Comune titolato ad individuare e nominare il Segretario Titolare, previa autorizzazione della competente ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

Visto l'art 42 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale l'approvazione delle convenzioni tra pubbliche amministrazioni è di competenza del Consiglio Comunale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, e che tali convenzioni nel caso de quo assumono una valenza pubblicistica, rappresentando un'intesa tra gli Enti finalizzata al migliore e diverso perseguimento dell'interesse pubblico;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i Comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia (rectius Albo), con Deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell'ambito di più` ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 30/11/2020), successivamente integrato con il decreto del 28 Aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 133 del 05/06/2021).
- il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma nominativa

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la costituzione di un ufficio unico di segreteria comunale tra i Comuni di Roasio – Caresanablot– Lozzolo – Sostegno – Sali Vercellese ex art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465;
3. Di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, costituito da n. 11 articoli, viene a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di stabilire la decorrenza della convenzione come sopra costituita nel giorno di assunzione in servizio del nuovo Segretario Titolare, con durata fissata in un biennio decorrente dalla suddetta data;
5. Di dare atto che il Capo Convenzione è individuato nel Comune di Roasio;
6. Di autorizzare sin da ora il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, a seguito dell'avvenuta approvazione della stessa da parte della competente Sezione Regionale dell'Ex -Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
7. Di assumere a carico del Bilancio comunale le spese occorrenti, come quota a carico secondo la ripartizione prevista nella convenzione, stabilendo che il competente Responsabile del servizio provveda per gli occorrenti stanziamenti in modo sufficiente per ciascun esercizio, fino alla scadenza naturale della stessa;
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione munita degli estremi di pubblicazione all'Albo pretorio e di esecutività al Comune di Roasio, per i provvedimenti di competenza, alla Sezione regionale dell'Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Attesa l'urgenza
- Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- Con voti favorevoli favorevoli unanimi espressi in forma nominativa

DELIBERA

- 1) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FRAMORANDO Giuseppe

Il Segretario
FIRMATO DIGITALMENTE
SPEZZI Dott.ssa Letizia Antonella